Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 22 luglio** — **Numero 173.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** ⎫ per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** ⎭

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Leggi *dal n. 491 al n. 496 concernenti: impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno; istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia; autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 120,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario; provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato; stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito; spese militari sino al 30 giugno 1910* — **RR. decreti** *dal n. CCLVII al n. CCLXIII (parte supplementare) riflettenti: erezioni in ente morale e approvazione di statuto organico* — **Relazioni** *e* **RR. decreti** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Chiari (Brescia)* — **Ministero delle finanze**: *Decreto ministeriale che assimila all'oro trafilato i fili di metallo comune placcati in oro pei dazi doganali* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Situazione al 30 giugno dei debiti pubblici dello Stato — Rettifiche d'intestazione — Avvisi per smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 491 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno, un laboratorio chimico per le sostanze esplosive allo scopo di fare ricerche e studi sulla natura, sulla composizione, sulla stabilità, sulla conservazione, sulla potenza e sugli effetti delle sostanze esplosive ai fini scientifici, della difesa nazionale, della pubblica incolumità e sicurezza e dell'incremento dell'industria degli esplosivi.

Art. 2.

Il personale del laboratorio tecnico è costituito da:
1° un direttore, con stipendio di L. 8000;
2° due chimici principali, a L. 4500 ciascuno;
3° due chimici assistenti, a L. 3500 ciascuno;
4° due inservienti, a L. 1200 ciascuno.

La segreteria della Commissione consultiva per gli eplosivi è formata da un direttore col grado di capo sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a L. 4000 e di un ufficiale d'ordine a L. 1500.

Alla nomina di detto personale si provvederà secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 3.

La Commissione consultiva per le sostanze esplosive costituita con R. decreto 21 ottobre 1901, eserciterà per mezzo dei suoi membri designati dal Ministero dell'interno, le ispezioni che siano indicate di volta in volta dal Ministero, di sua iniziativa, o sulla proposta della Commissione stessa.

Art. 4.

Per l'impianto del laboratorio chimico ed il suo arredamento è approvata la spesa di L. 250,000, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno.

Per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e per quelle occorrenti alla Commissione consultiva per l'esplicazione delle sue funzioni, è autorizzata nel bilancio dell'interno la maggior spesa di lire 70 mila, da inscriversi nella parte ordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1907-908 e seguenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ
MIRABELLO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 492 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Pescia (Lucca) una scuola pratica di agricoltura, ordinata secondo la legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1907-908 sarà iscritta al capitolo 34 per spese di mantenimento la maggior somma di L. 25,500 di cui L. 12,300 a carico dello Stato; L. 1300 del comune di Pescia; L. 500 dell'Amministrazione provinciale di Lucca; L. 400 della Camera di commercio di Lucca; L. 6000 della Cassa di risparmio di Pescia; L. 5000 per rette e tasse scolastiche.

Nel capitolo 36 del bilancio anzidetto si iscriveranno per spese di istituzione L. 16,804.50 a carico dello Stato.

Art. 3.

Al ruolo organico degli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura sono aggiunti due posti di professore titolare di terza classe a L. 2400 ed un posto di professore reggente di 1ª classe a L. 2000.

Al pagamento degli stipendi dei predetti insegnanti si provvederà con le somme da inscriversi ai termini del precedente articolo.

Art. 4.

Con decreto Reale sarà provveduto al regolamento organico della scuola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 493 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'assegnazione straordinaria di L. 120,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, al nuovo capitolo n. 482-*ter* « Spese per la Commissione reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con R. decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Il Governo è autorizzato ad imputare il pagamento di tale spesa, in conto residui, prelevando la corrispondente somma dai residui del fondo di riserva inscritto al capitolo n. 483 del predetto stato di previsione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	2,400,000 —
Lavori, strade, ferrovie ed opere militari	*per memoria*
Lavori a difesa delle coste	2,000,000 —
Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	3,300,000 —
Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . .	1,700,000 —
Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto.	3,100,000 —
Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	1,500,000 —
Materiali per la brigata ferrovieri	*per memoria*
Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici.	500,000 —
	L. 16,000,000 —

Per gli esercizi successivi al 1907-908, la ripartizione delle quote annue fra i vari capitoli sarà stabilita con le annuali leggi di bilancio con obbligo al Governo, finchè non sia esaurita l'inchiesta sull'Amministrazione militare, di presentare alla Camera dei deputati coi conti consuntivi i documenti relativi a commesse e contratti con le ditte costruttrici d'Italia e dell'estero e i relativi capitolati d'appalto.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

Nella vendita di immobili e terreni ai Comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spetterà il diritto di compera al prezzo di stima.

In mancanza del Comune, lo stesso diritto spetterà agli Istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle società cooperative per la costruzione di case operaie.

Art. 4.

Gli elenchi degli immobili indicati all'art. 3 saranno approvati con le leggi di bilancio.

In speciale allegato al bilancio medesimo l'Amministrazione indicherà il ricavo probabile complessivo delle alienazioni da effettuarsi durante l'esercizio finanziario e la rispettiva assegnazione ai vari capitoli della parte straordinaria.

Art. 5.

Le somme ricavate dalle alienazioni, di cui all'art. 3, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « movimento di capitali » del bilancio della entrata.

Art. 6.

In conformità a quanto dispone il precedente art. 4, in ciascun esercizio finanziario, con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualità di cui all'art. 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gl'incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCLVII (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale l'asilo infantile « Laura Mantegazza » di Cannero (Novara), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLVIII (Dato a Roma, il 6 giugno 1907), col quale l'asilo infantile di Villa d'Adda (Bergamo), viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLIX (Dato a Roma, il 9 giugno 1907), col quale l'ospedale di Santa Maria degli Ungheresi in Polistena (Reggio Calabria), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLX (Dato a Roma, il 9 giugno 1907), col quale l'asilo infantile « Antonio Corti » di Pescarenico (Lecco), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCLXI (Dato a Roma, il 9 giugno 1907), col quale si approva il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Sant'Agata dei Goti.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCLXII (Dato a Roma, il 13 giugno 1907), col quale l'opera pia istituto di beneficenza israelitica « Havorad Moassè Azedecà » di Ancona, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCLXIII (Dato a Roma, il 13 giugno 1907), col quale l'asilo infantile « Gaetano Buzzi » di Clivio (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiari (Brescia).*

SIRE!

Avendo il Consiglio comunale di Chiari perduto, a seguito di dimissioni e di decadenza di consiglieri, oltre due terzi dei suoi componenti, occorrerebbe procedere, per ricostituire la rappresentanza, alle elezioni generali, a' termini dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Conviene però considerare che quell'azienda trovasi in dissolvimento, poichè i più importanti problemi che interessano la vita cittadina sono stati trascurati, quali il riordinamento degli uffici, le scuole, la sistemazione delle strade, l'assetto della gestione daziaria.

L'Amministrazione che ha finora governato il Comune, non inspirando sempre i suoi atti all'interesse generale, ha creato una situazione difficile, ed occorre, per risolverla, l'opera assidua e serena di un commissario straordinario.

Mi onoro pertanto, in conformità del parere 3 corrente del Consiglio di Stato, sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiari, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Nota è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei fili di metallo comune placcati in oro;

Ritenuto che i fili di questa specie non sono nominati nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che la merce stessa per i suoi caratteri e per l'uso al quale è destinata ha, più che con altre merci, analogia con l' « oro trafilato »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I fili di metallo comune placcati in oro sono assimilati all' « oro trafilato ».

Roma, 19 luglio 1907.

Pel ministro
BUSCA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 21 marzo 1907,
registrato alla Corte dei conti il 10 aprile successivo:

Petrozziello cav. dott. Modestino, segretario nel Ministero della pubblica istruzione, è chiamato all'ufficio di gabinetto del ministro guardasigilli nella qualità di segretario particolare dall'11 marzo 1907.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 9 aprile 1907:

Manganelli Ettore, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Bergamo, applicato temporaneamente alla R. procura di Breno, è richiamato al suo precedente posto presso la R. procura del tribunale di Bergamo.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1907,
registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1907:

All'uditore Carta Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Iglesias, è assegnata l'indennità mensile di L. 100, dal 10 marzo 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

All'uditore Ciancarelli Giuseppe, destinato in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Vercelli, è assegnata l'indennità mensile di L. 100, dal giorno 28 febbraio 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1907:

De Virgiliis Pasquale, uditore giudiziario presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Meoli Enrico, uditore giudiziario presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Sirica Tommaso, uditore giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato alla procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Ricci Alfredo, uditore giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, è destinato alla procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Silingardi Mario, uditore giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato alla procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Setto Francesco, uditore giudiziario presso la R. procura del tri-

bunale di Napoli, è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

De Matteis Ciro, uditore giudiziario presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

Caccia Giuseppe, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

Finelli Alfredo, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Napoli, è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

Cedranzolo Ugo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato alla R. procura del tribunale di Napoli.

Coco Nicola, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato alla R. procura del tribunale civile e penale di Napoli.

Fornari Francesco, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato alla R. procura del tribunale di Napoli.

Buonvino Roberto, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli è destinato alla R. procura del tribunale di Napoli.

Capriolo Alfonso, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Avellino, è destinato alla R. procura del tribunale di Avellino.

Panepucci Enrico, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato alla R. procura del tribunale di Napoli.

Festa Giuseppe, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Avellino, è destinato al tribunale civile e penale di Avellino.

Beltramo Ettore, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Avellino, è destinato al tribunale civile e penale di Avellino.

Iacuzio Luigi, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Avellino, è destinato alla R. procura del tribunale di Avellino.

Punzo Tommaso, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Avellino, è destinato alla R. procura del tribunale di Avellino.

De Silva Giuseppe, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Avellino, è destinato alla R. procura del tribunale di Avellino.

Di Pietro Francesco, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale d'Isernia è destinato al tribunale civile e penale di Isernia.

Carlomagno Antimo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Isernia, è destinato alla R. procura del tribunale d'Isernia.

Martorano Rocco, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Potenza, è destinato al tribunale civile e penale di Potenza.

Vita Giacomo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Potenza, è destinato alla R. procura del tribunale di Potenza.

Di Paola Francesco, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Salerno, è destinato al tribunale civile e penale di Salerno.

Benincasa Raimondo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Salerno, è destinato alla R. procura del tribunale di Salerno.

Corinaldesi Alfredo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Salerno, è destinato alla R. procura del tribunale di Salerno.

Campanino Giuseppe, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è destinato al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Fornari Arturo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è destinato alla R. procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Longo Amedeo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Benevento, è destinato alla R. procura del tribunale di Benevento.

Conti Rosario Vittorio Emanuele, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Campobasso, è destinato alla R. procura del tribunale di Campobasso.

Suglia Francesco, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Matera, è destinato alla R. procura del tribunale di Matera.

Cancellerie e segreterie.

Con decreti Ministeriali dell'11 aprile 1907

Cristino Alfredo, vice cancelliere della pretura di Massa Superiore, in aspettativa fino al 31 marzo 1907, è confermato nella stessa aspettativa per un mese dal 1° aprile 1907, continuando a percepire l'attuale assegno.

Del Mese Michele, vice cancelliere della pretura di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 16 marzo 1907, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, collocato a riposo, dal 1° maggio 1907.

Ghizzoni Riccardo, vice cancelliere del tribunale di Voghera, è collocato a riposo, dal 1° maggio 1907.

Pini Cesare, già alunno della procura generale presso la Corte di appello di Genova, nominato vice cancelliere della pretura di Orani, essendo stato collocato e poi confermato in aspettativa fino al 15 aprile 1907, è richiamato in servizio dal 16 aprile 1907 ed è invece nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Genova, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Il decreto ministeriale in data 16 settembre 1905, col quale il vice cancelliere Antoniazzi Giuseppe fu sospeso dall'ufficio dal 16 settembre 1905 è revocato.

Saranno a lui corrisposti gli stipendi già maturati e non percetti dal giorno 16 settembre 1905 e fino al termine della sospensione.

Antoniazzi Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Conegliano, sospeso dall'ufficio è richiamato in servizio dal 16 aprile 1907 ed è tramutato al tribunale di Udine.

Con decreto Ministeriale del 12 aprile 1907:

Pace cav. Bernardino, cancelliere del tribunale di Catanzaro, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 12 aprile 1907.

Frojo Guglielmo, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 12 aprile 1907.

Salvo Felice, vice cancelliere della Corte d'appello di Palermo, è temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Catanzaro.

Con decreto Ministeriale del 13 aprile 1907:

Davoli Raffaele, cancelliere della pretura di Cinquefrondi, è nominato vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, con l'attuale stipendio di L. 2300.

Con decreto Ministeriale del 14 aprile 1907:

Reano Giovanni, vice cancelliere della pretura di Fano, temporaneamente applicato alla cancelleria della corte d'appello di Torino, è tramutato alla pretura di Cittadella, continuando nell'attuale applicazione.

Oliva Antonio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Urbino, è nominato vice cancelliere della pretura di Fano, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Veneruoci Gustavo, vice cancelliere della pretura di Orvinio, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Urbino, coll'attuale stipendio di L. 1500

Ceccarelli Pio, vice cancelliere della pretura di Tresnuraghes, temporaneamente applicato alla Direzione generale di statistica, è tramutato alla pretura di Santu Lussurgiu, continuando nella stessa applicazione.

Cappadona Antonino, alunno di 2ª classe nella 6ª pretura di Roma, è richiamato in servizio dal 1° maggio 1907, ed è destinato al tribunale di Messina.

Archivi notarili.

Rizzo Manlio, è nominato sotto archivista nell'archivio notarile di Taranto, con l'annuo stipendio di L. 1000.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 giugno 1907

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per %	(*) —	395,177,252 —
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,251 22
3	Consolidato 4 per % netto	(*) —	7,875,592 —
4	Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto	(*) —	—
5	Consolidato 3,50 per % netto	(*) —	32,978,645 19
6	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,481,575 54
			473,316,315 95
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
7	Al Consolidato 5 per % - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Debiti 5 %)	—	76,084 98
8	Id. 3.75 - 3.50 per % netto - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Antichi debiti 5 %).	—	—
			76,084 98
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
9	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	DEBITI PERPETUI.		
10	Debito 3 ottobre 1825 — 3 % (Modena) *(incluso separatamente nel Gran Libro)*	—	13,963 37
11	Assegni diversi modenesi — 3 %	—	1,420 83
12	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,626 78
13	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,796 30
14	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,171 46
15	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,245 66
			2,771,224 40
	DEBITI REDIMIBILI.		
	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro.		
16	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 [Ferrovia maremmana]	(*) 1959	2,031,600 —
17	*Parma* 5 » % - 15-16 giugno 1827	(15) 1907	9,588 14
18	*Roma* 5 » % - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Prestiti cattolici)	(*) 1907	290 —
19	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,567,475 —
20	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria.	indeterminata	1,425,730 —
	Regno d'Italia 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 2ª categoria.	1911	1,290,410 —
21	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	100,736 —
22	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 1ª emissione.	1916	86,680 —
23	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 2ª emissione.	1948	184,515 —
24	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,439,500 —
			10,136,524 14
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse).*		
25	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	218,085 —
26	Id. 5 » % della ferrovia Genova-Voltri	1906	2,087 50
27	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	1,483,740 —
28	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,135,525 —
29	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	169,575 —
30	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	172,275 —
31	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	172,275 —
	Da riportarsi		3,353,562 50

(4° trimestre dell'esercizio 1906-1907) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1907	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
7,903,545,040 —	(1) 412 87	(1) 8,257 40	(2) 395,177,664 87	(2) 7,903,553,297 40	—	—
160,108,374 —	—	—	(3) 15 —	(3) 500 —	4,803,236 22	160,107,874 —
196,889,800 —	(4) 6,480 —	(4) 162,000 —	(5) 7,882,072 —	(5) 197,051,800 —	—	—
—	(6) 303,764,143 84	(6) 8,100,377,169 07	(7) 397 50	(7) 10,600 —	303,763,746 34	8,100,366,569 07
912,247,005 43	(8) 13,209 32	(8) 377,409 14	(9) 15,331 55	(9) 438,044 26	32,976,522 96	912,186,370 29
721,812,789 78	(10) 24,044 18	(10) 534,315 16	(11) 17,414 34	(11) 386,985 33	32,488,205 38	721,960,[illegible]19 55
9,924,603,009 21	303,808,290 21	8,101,459,150 71	403,092,895 26	8,101,441,227 01	(12) 374,031,710 90	9,924,620,932 91
1,521,699 60	—	—	(13) 76,084 93	(13) 1,521,699 60	—	—
—	(13) 57,063 74	(13) 1,521,699 73	—	—	57,063 74	1,521,699 73
1,521,699 60	57,063 74	1,521,699 73	76,084 98	1,521,699 60	57,063 74	1,521,699 73
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
19,752,535 60	—	—	(14) 459 —	(14) 9,180 —	987,167 78	19,743,355 60
21,615,926 —	—	—	—	—	1,080,796 30	21,615,926 —
3,139,048 67	—	—	—	—	94,171 46	3,139,048 67
19,774,855 34	—	—	—	—	593,245 66	19,774,855 34
64,795,172 24	—	—	459 —	9,180 —	2,770,765 40	64,785,992 24
40,632,000 —	—	—	(16) 7,850 —	(16) 157,000 —	2,023,750 —	40,475,000 —
191,762 80	—	—	—	—	9,588 14	191,762 80
5,800 —	—	—	(16) 170 —	(16) 3,400 —	120 —	2,[illegible] —
31,349,500 —	—	—	(16) 11,612 50	(16) 232,250 —	1,555,862 50	31,117,250 —
28,514,600 —	—	—	—	—	1,425,730 —	28,514,600 —
25,808,200 —	—	—	(16) 221,345 —	(16) 4,426,900 —	1,069,065 —	21,381,300 —
2,014,720 —	—	—	(16) 6,576 —	(16) 131,520 —	94,160 —	1,883,200 —
1,733,600 —	—	—	(16) 6,420 —	(16) 128,400 —	80,260 —	1,605,200 —
6,150,500 —	—	—	(16) 2,205 —	(16) 73,500 —	182,310 —	6,077,000 —
114,650,000 —	—	—	(16) 24,465 —	(16) 815,500 —	3,415,035 —	113,834,500 —
251,050,682 80	—	—	280,643 50	5,968,470 —	9,855,880 64	245,082,212 80
7,269,500 —	—	—	(16) 1,440 —	(16) 48,000 —	216,645 —	7,221,500 —
41,750 —	—	—	(16) 2,087 50	(16) 41,750 —	—	—
24,729,000 —	—	—	(16) 113,640 —	(16) 1,894,000 —	1,370,100 —	22,835,000 —
22,710,500 —	—	—	(16) 2,500 —	(16) 50,000 —	1,133,025 —	22,660,500 —
3,391,500 —	—	—	(16) 2,725 —	(16) 54,500 —	166,850 —	3,337,000 —
3,445,500 —	—	—	(16) 2,375 —	(16) 47,500 —	160,900 —	3,398,000 —
3,445,500 —	—	—	(16) 2,375 —	(16) 47,500 —	160,900 —	3,398,000 —
65,033,250 —	—	—	127,142 50	2,183,250 —	3,226,420 —	62,85[illegible],000 —

Numero d' ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l' estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto	. . . .	3,353,562 50
32	Obbligazioni 5 per % per saldo 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	501,025 —
33	Id. 5 » % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	229,225 —
34	Id. 5 » % pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie)	1958	364,875 —
35	Id. 5 » % » id. id. (4ª serie)	1958	376,250 —
36	Id. 5 » % » id. id. (7ª serie)	1958	329,400 —
37	Id. 5 » % » id. id. (8ª serie)	1958	460,125 —
38	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane: 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A)	1953 (**)	254,265 —
39	3 » % id. (serie B)	1953 (**)	86,790 —
40	3 » % id. (serie C)	(*) 1953 (**)	855,645 —
41	3 » % id. (serie D¹)	(*) 1953 (**)	1,222,350 —
42	3 » % id. (serie D²)	(*) 1953 (**)	1,589,025 —
43	3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)	(*) 1954 (**)	146,664 —
44	3 » % id. (emissione 1858)	(*) 1954 (**)	71,555 40
45	3 » % id. (emissione 1860)	1954 (**)	169,696 80
46	5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A)	(*) 1934 (**)	270,575 —
47	5 » % id. (serie B)	(*) 1934 (**)	795,475 —
48	5 » % della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	(*) 1934 (**)	780,375 —
49	3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	791,460 —
50	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	20,300 —
51	Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore - Alessandria	(*) 1956 (**)	298,500 —
52	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
53	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
54	Id. id, (serie B)	1944	1,620,950 —
55	Id. id. (serie C)	1944	2,097,800 —
56	Id. id. (serie D)	1944	2,383,900 —
57	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Mediterranea (serie A)	(*) 1985 (**)	3,665,475 —
58	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	3,447,990 —
59	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,915,550 —
60	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	1,000,725 —
61	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,284,950 —
62	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Adriatica (serie A)	(*) 1985 (**)	3,707,745 —
63	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	2,122,425 —
64	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,361,375 —
65	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	844,785 —
66	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,334,765 —
67	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Sicula (serie A)	(*) 1985 (**)	831,735 —
68	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	887,325 —
69	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	695,220 —
70	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	246,630 —
71	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	111,075 —
72	Capitali diversi infruttiferi	—	—
			48,094,308 70

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro	473,316,315 95
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	76,084 98
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti perpetui	2,771,224 40
Totale dei Debiti consolidati e perpetui	479,388,625 33
Debiti redimibili: Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro	10,136,524 14
Debiti redimibili: Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse)*	48,094,308 70
Totale	537,619,458 17

Dalla direzione generale del debito pubblico — Roma, li 13 luglio 1907.

Per il direttore capo della ragioneria
MAJORCA.

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1º luglio 1906 al 30 giugno 1907				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1907	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
65,033,250 —	—	—	127,142 50	2,183,250 —	3,226,420 —	62,850,000 —
10,020,500 —	—	—	4,375 —	87,500 —	496,650 —	9,933,000 —
4,584,500 —	—	—	2,250 —	45,000 —	226,975 —	4,539,500 —
7,297,500 —	—	—	1,550 —	31,000 —	363,325 —	7,266,500 —
7,525,000 —	—	—	1,575 —	31,500 —	374,675 —	7,493,500 —
6,588,000 —	—	—	1,350 —	27,000 —	328,050 —	6,561,000 —
9,202,500 —	—	—	2,025 —	40,500 —	458,100 —	9,162,000 —
8,475,500 —	—	—	2,430 —	81,000 —	251,835 —	8,394,500 —
2,893,000 —	—	—	825 —	27,500 —	85,965 —	2,865,500 —
28,521,500 —	—	—	8,205 —	273,500 —	847,440 —	28,248,000 —
40,745,000 —	—	—	11,715 —	390,500 —	1,210,635 —	40,354,500 —
52,967,500 —	—	—	15,210 —	507,000 —	1,573,815 —	52,460,500 —
4,888.d00 —	—	—	1,360 80	45 360 —	145,303 20	4,843,440 —
2,385,180 —	—	—	667 80	22,260 —	70,887 60	2,362,920 —
5,656,560 —	—	—	1,562 40	52,080 —	168,134 40	5,604,480 —
5,411,500 —	—	—	1,100 —	22,000 —	269,475 —	5,389,500 —
15,909,500 —	—	—	3,125 —	62,500 —	792,350 —	15,847,000 —
15,607,500 —	—	—	3,125 —	62,500 —	777,250 —	15,545,000 —
26,382,000 —	—	—	6,210 —	207,000 —	785,250 —	26,175,000 —
1,015,000 —	—	—	350 —	17,500 —	19,950 —	997,500 —
9,950,000 —	—	—	2,655 —	88,500 —	295,845 —	9,861,500 —
9,544,000 —	—	—	—	164,500 —	—	9,379,500 —
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —
41,956,000 —	—	—	—	—	2,097,800 —	41,956,000 —
47,678,000 —	—	—	—	—	2,383,900 —	47,678,000 —
122,182,500 —	—	—	12,450 —	415,000 —	3,653,025 —	121,767,500 —
114,933,000 —	—	—	10,950 —	365,000 —	3,437,040 —	114,568,000 —
97,185,000 —	—	—	9,855 —	328,500 —	2,905,695 —	96,856,500 —
33,357,500 —	—	—	3,750 —	125,000 —	996,975 —	33,232,500 —
76,165,000 —	—	—	7,950 —	265,000 —	2,277,000 —	75,900,000 —
123,591,500 —	—	—	11,100 —	370,000 —	3,696,645 —	123,221,500 —
70,747,500 —	—	—	7,185 —	239,500 —	2,115,240 —	70,508,000 —
78,712,500 —	—	—	7,185 —	239,500 —	2,354,190 —	78,473,000 —
28,159,500 —	—	—	2,325 —	77,500 —	842,460 —	28,082,000 —
77,825,500 —	—	—	7,275 —	242,500 —	2,327,490 —	77,583,000 —
27,724,500 —	—	—	2,850 —	95,000 —	828,885 —	27,629,500 —
29,577,5?00 —	—	—	3,000 —	100,000 —	884,325 —	29,477,500 —
23,174,000 —	—	—	1,290 —	43,000 —	693,930 —	23,131,000 —
8,221,000 —	—	—	1,500 —	50,000 —	245,130 —	8,171,000 —
3,702,500 —	—	—	1,200 —	40,000 —	109,875 —	3,662,500 —
132,987 20	—	—	—	—	—	132,987 20
1,409,383,777 20	—	—	288,673 50	7,464,950 —	47,805,635 20	1,401,918,827 20
9,924,603,009 21	303,808,290 21	8,101,459,150 71	403,092,895 26	8,101,441,227 01	374,031,710 90	9,924,620,932 91
1,521,699 60	57,063 74	1,521,699 73	76,084 98	1,521,699 60	57,063 74	1,521,699 73
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
64,795,172 24	—	—	459 —	9,180 —	2,770,765 40	64,785,992 24
10,055,419,881 05	303,865,353 95	8,102,980,850 44	403,169,439 24	8,102,972,106 61	380,081,540 04	10,055,428,624 88
251,050,682 80	—	—	280,643 50	5,968,470 —	9,855,880 64	245,082,212 80
1,409,383,777 20	—	—	288,673 50	7,464,950 —	47,805,635 20	1,401,918,827 20
11,715,854,341 05	303,865,353 95	8,102,980,850 44	403,738,756 24	8,116,405,526 61	437,746,055 88	11,702,429,664 88

Per il direttore generale del debito pubblico
ZULIANI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	1984	244,185 —
2	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	25,431,660 —
3	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	1,239,175 —
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	12,975,750 —
5	Certificati ferroviari di credito con interesse 3.50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638	1947	—
	Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro		39,890,770 —

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 15 luglio 1907.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
Parte I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	537,619,458 17
Parte II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	39,890,770 —
Totale generale	577,510,228 17

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1907	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
4,883,700 —	—	—	265 —	(17) 5,300 —	243,920 —	(18) 4,878,400 —
927,572,694 92	—	—	205,559 —	(19) 7,831,330 62	25,226,101 —	919,741,364 30
35,405,000 —	—	—	43,750 —	(20) 1,250.000 —	1,195,425 —	34,155,000 —
355,500,000 —	—	—	147,073 64	(21) 4,029,414 75	12,828,676 36	351,470,585 25
—	(22) 3,745,000 —	107,000,000 —	—	—	3,745,000 —	107,000,000 —
1,323,361,394 92	3,745,000 —	107,000,000 —	396,647 64	13,116,045 37	43,239,122 36	1,417,245 349 55

Il direttore generale del tesoro
ZINCONE.

GENERALE

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1907	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,715,854,341 05	303,865,353 95	8,102,980,850 44	403,738,756 24	8,116,405,526 61	437,746,055 88	11,702,429,664 88
1,323,361,394 92	3,745,000 —	107,000,000 —	396,647 64	13,116,045 37	43,239,122 36	1,417,245 319 55
13,039,215,735 97	307,610,353 95	8,209,980,850 44	404,135,403 88	8,129,521,571 98	480,985,178 24	13,119,675,014 43
	Rendita L. 96,525,049 93 (In diminuzione)		Capitale L. 80,459,278 46 (In aumento)			

Riepilogo del movimento dei debiti pubblici

SITUAZIONE al 1° luglio 1906 .

Variazioni in aumento avvenute nel 3° trimestre 1906 (1° trimestre dell'esercizio 1906-907) . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . .

SITUAZIONE al 30 settembre 1906 .

Variazioni in aumento avvenute nel 4° trimestre 1906 (2° trimestre dell'esercizio 1906-907) . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . .

SITUAZIONE al 31 dicembre 1906 .

Variazioni in aumento avvenute nel 1° trimestre 1907 (3° trimestre dell'esercizio 1906-907) . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . .

SITUAZIONE al 31 marzo 1907 .

Variazioni in aumento avvenute nel 2° trimestre 1907 (4° trimestre dell'esercizio 1906-907) .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . . . .

SITUAZIONE al 30 giugno 1907 . .

Differenze tra la situazione al 30 giugno 1907 e quella al 1° luglio 1906 . . . . . .

dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

Debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico		Debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro		TOTALE	
Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale
537,619,458 17	11,715,854,341 05	39,890,770 —	1,323,361,394 92	577,510,228 17	13,039,215,735 97
11,469 11	301,479 33	—	—	11,469 11	301,479 33
537,630,927 28	11,716,155,820 38	39,890,770 —	1,323,361,394 92	577,521,697 28	13,039,517,215 30
273,037 61	5,806,443 14	265 —	5,300 —	273,302 61	5,811,743 14
537,357,889 67	11,710,349,377 24	39,890,505 —	1,323,356,094 92	577,248,394 67	13,033,705,472 16
10,761 81	275,433 84	—	—	10,761 81	275,433 84
537,368,651 48	11,710,624,811 08	39,890,505 —	1,323,356,094 92	577,259,156 48	13,033,980,906 —
209,303 50	4,453,550 —	322,180 81	7,110,763 56	531,484 31	11,564,313 56
537,159,347 98	11,706,171,261 08	39,568,324 19	1,316,245,331 36	576,727,672 17	13,022,416,592 44
303,822,990 12	8,101,949,798 51	—	—	303,822,990 12	8,101,949,798 51
840,982,338 10	19,808,121,059 59	39,568,324 19	1,316,245,331 36	880,550,662 29	21,124,366,390 95
403,136,484 74	8,102,193,689 —	—	—	403,136,484 74	8,102,193,689 —
437,845,853 36	11,705,927,370 59	39,568,324 19	1,316,245,331 36	477,414,177 55	13,022,172,701 95
20,132 91	454,138 76	3,745,000 —	107,000,000 —	3,765,132 91	107,454,138 76
437,865,986 27	11,706,381,509 35	43,313,324 19	1,423,245,331 36	481,179,310 46	13,129,626,840 71
119,930 39	3,951,844 47	74,201 83	5,999,981 81	194,132 22	9,951,826 28
437,746,055 88	11,702,429,664 88	43,239,122 36	1,417,245,349 55	480,985,178 24	13,119,675,014 43
— 99,873,402 29	— 13,424,676 17	+ 3,348,352 36	+ 93,883,954 63	— 96,525,049 93	+ 80,459,278 46

(Seguono le annotazioni).

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero.
(**) Gl' interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.
(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

(1) Rendita iscritta durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, in seguito ad annullamento di corrispondente rendita 4.50 0[0 netto conservata fra quelle intestate alle istituzioni pubbliche di beneficenza . . . . Rendita L. 412 87 Cap. nom. L 8,257 40

(2) Rendita annullata durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 4 per cento netto, giusta l'art. 8. allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894 n. 339 . . . Rendita L. 7500 Cap. nom. L. 150,000
Idem Idem, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . Id. » 600 Id. » 12,000

Rendita L. 8,100 Cap. nom. L. 162,000 Id. » 8,100 — Id. » 162,000 —

Rendita annullata, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, per conversione in consolidato 4.50 0[0 netto, a favore delle opere pubbliche di beneficenza, in forza dell'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Id. » 3,380 — Id. » 67,600 —

Rendita annullata con decorrenza dal 1° gennaio 1907, durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3 75-3.50 per cento netto, in forza della legge 29 giugno 1906 n. 262 . . . . Id. » 395,166,184 87 Id. » 7,903 323,697 40

Insieme Rendita L. 395,177,664 87 Cap. nom. L. 7,903,553,297 40

(3) Rendita e capitale nominale di una partita annullata, durante il 1° *trimestre dell'esercizio* dalla consistenza del consolidato, per prescrizione trentennale.

(4) Rendita iscritta durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita consolidata 5 per cento, giusta l'art. 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rendita L. 6000 — Cap. nom. L. 150,000 —
Idem idem durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 480 — Id. » 12,000 —

Insieme Rendita L. 6,480 — Cap. nom. L. 162,000 —

5) Rendita annullata con decorrenza dal 1° gennaio 1907, durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.75 - 3.50 per cento netto, in forza della legge 29 giugno 1906, n. 262. . . . . . Rendita L. 7,882,072.— Cap. nom. L. 197.051.800.—

6) Rendita inscritta con decorrenza dal 1° gennaio 1907, durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per conversione delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, in forza della legge 29 giugno 1906, n. 262 . . . . Id. » 303,764,081.16 Id. » 8,100,375,497.60

Rendita corrispondente a quella del consolidato 5 per cento, già convertita nel consolidato 4.50 0[0 netto, in forza dell'art. 2 comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, che si inscrive durante il 3° *trimestre dell'esercizio*, perchè riconosciuta non destinata a scopo di beneficenza. . . . . Id. » 62.68 Id. » 1,671.47

Insieme Rendita L. 303,764,143.84 Cap. nom. L. 8,100,377,169.07

7) Rendita 5 0[0 annullata nel consolidato 3.75 0[0, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale. . . . . Rendita L. 75.— Cap. nom. L. 2000.—

Rendita annullata per conversione in consolidato 4.50 0[0 netto, in forza dell'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, per comprovato diritto . . . . Id. » 322.50 Id. » 8600.—

Insieme Rendita L. 397.50 Cap. nom. L. 10,600.—

(8) Rendita inscritta durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483. . . . . . . Rendita L. 4,716 11 Cap. nom. L. 134,746 —
Idem idem, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 5,649 — Id. » 161,400 —
Idem idem, durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 1,782 54 Id. » 50,929 71
Idem idem, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 1,061 67 Id. » 30,333 43

Insieme Rendita L. 13,209 32 Cap. nom. L. 377,409 14

(9) Rendita già convertita in consolidato 3.50 0[0, stata annullata e ricostituita nelle antiche rendite nominative 4.50 0[0 conservate esclusivamente a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, in seguito a comprovato diritto . . . . Rendita L. 585 66 Cap. nom. L. 16,733 14
Idem idem, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 203 — Id. » 5,800 —
Idem idem, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 14,542 89 Id. » 415,511 14

Insieme Rendita L. 15,331 55 Cap. nom. L. 438,044 28

(10) Rendita già convertita in consolidato 3.50 0[0 netto, ricostituita durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, fra quelle 4.50 0[0 conservate esclusivamente a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, giusta la precedente nota (9). . . . . Rendita L. 753 — Cap. nom. L. 16,733 33
Idem idem durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, giusta la precedente nota (9) . . . . Id. » 261 — Id. » 5,800 —
Idem idem durante il 4° *trimestre dell'esercizio* nota (9) . . . . Id. » 18,698 — Id. » 415,511 11

Rendita L. 19,712 — Cap. nom. L. 438,044 44 Rend. L. 19,712 — Cap. nom. L. 438,044 44

Rendita inscritta durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per sostituzione di rendite 5 0[0 a nome di opere pubbliche di beneficenza, in base all'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Id. » 2,933 84 Id. » 65 196 44
Idem idem durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 373 24 Id. » 8,294 22

Rendita L. 3,307 08 Cap. nom. L. 73,490 66 Id. » 3,307 08 Id. » 73,490 66

Rendita inscritta in aumento alla consistenza del debito, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, per compenso di altrettanta imposta di ricchezza mobile trattenuta, in ragione del 20 0[0, in un'operazione di sostituzione di rendita 5 0[0 con rendita 4.50, essendosi riconosciuto doversi eseguire la conversione privilegiata, in base all'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, con ritenuta del 13,20 0[0 . . . . Id. » 1,025 10 Id. » 22,780 —

Insieme Rendita L. 24,044 18 Cap. nom. L. 534,315 10

(11) Rendita ricostituita nel consolidato 5 0[0, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, perchè riconosciuta non avere diritto alla conversione privilegiata in 4 50 per 0[0 di cui alla legge 22 luglio 1894, n. 339. . . . . Rendita L. 358 37 Cap. nom. L. 7.963 78

Rendita ricostituita nel consolidato 3.75-3.50 0[0 netto durante il 3° *trimestre dell'esercizio*, perchè riconosciuta non avere diritto alla conversione privilegiata in 4.50 0[0, di cui alla legge 22 luglio 1894, n 339 . . . . Id. » 72 55 Id. » 1,612 22

Rendita L 430 92 Cap. nom. L. 9,576 — Rendita L. 430 92 Cap. nom. L 9,576 —

Rendita di iscrizioni conservate a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, annullata, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione in consolidato 3.50 0[0 in seguito ad accertamento delle condizioni volute della legge 21 dicembre 1903, n. 483, giusta la precedente nota (8) . . . . . Rendita L. 6,063 58 Cap. nom. L. 134,746 22

Idem idem durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, giusta la precedente nota (8) . . . . . . Id. » 7,263 — Id. » 161,400 —

Idem idem durante il 3° *trimestre dell'esercizio*, giusta la precedente nota (8) . . . . . . Id. » 2,291 84 Id. » 50,929 78

Idem idem durante il 4° *trimestre dell'esercizio*, giusta la precedente nota (8) . . . . . . Id. » 1,365 — Id. » 30,333 33

Rendita L. 16,983 42 Cap nom. L. 377,409 33 Id. » 16,983 42 Id. » 377,409 33

Insieme Rendita L. 17,414 34 Cap. nom. L. 386,985 33

12) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.75-3 50 % netto	3 per %	3.50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	487,163 —	15,649 —	19,205 —	33,308 —	555,325 —
id. al portatore	1,627,194 —	19,494 —	81,527 —	—	1,728,215 —
id. miste	8,444 —	36 —	491 —	—	8,971 —
Assegni provvisori nominativi.	21,912 —	838 —	5,422 —	12,538 —	40,710 —
id. id. al portatore	1,478 —	85 —	997 —	—	2,560 —
	2,146,191 —	36,102 —	107,642 —	45,846 —	2,335,781 —

	Ammontare della rendita				Totale
	3 75 - 3.50 per % netto	3 per %	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4,50 %	
Rendite nominative	160,334,801 25	3,133,260 —	24,890,775 —	32,469,693 —	220,828,529 25
id. al portatore	142,078,965 —	1,663.248 —	8,031,989 —	—	151,774,202 —
id. miste	1,318,102 50	5,628 —	42,959 —	—	1,366,689 50
Assegni provvisori nominativi	30,487 01	999 20	9,401 25	18,512 38	59,399 84
id. id. al portatore	1,390 58	101 02	1,398 71	—	2,890 31
	303,763,746 34	4,803,236 22	32,976,522 96	32,488,205 38	374,031,710 90

13) Rendita che si annulla nel consolidato 5 0[0, e che si trascrive per via di conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 netto giusta la legge 29 giugno 1906, n. 262.

14) Rendita e capitale nominale di una partita annullata durante il 1° trimestre dell'esercizio in forza dell'art. 36 del decreto luogotenenziale 7 luglio 1866, n. 3036.

15) Pei debiti ammortizzabili mediante acquisti al valore del corso, non è che approssimativa l'indicata epoca della loro estinzione.

16) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte, da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata.

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

17) Diminuzione corrispondente all'ammortamento avvenuto nel mese di agosto 1906.

18) Sono compresi n. 4024 buoni per complessive L. 2,401,900 di capitale e L. 120,095 d'interessi, perchè, sebbene convertiti in rendita consolidata, sono pur sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento, previsto dall'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6970.

19) Diminuzione corrispondente alle quote d'ammortamento scaduta nell'esercizio 1906-907.

20) Diminuzione corrispondente ai buoni estratti nel 5° sorteggio del 20 novembre 1906.

21) Diminuzione corrispondente alle quote d'ammortamento comprese nelle due rate semestrali di scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1907.

22) Nuovo debito creato in conseguenza dei provvedimenti autorizzati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese straordinarie delle ferrovie di Stato. Il servizio d'interessi e d'ammortamento del debito stesso è fatto dal tesoro, ma l'importo viene rimborsato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,387,647 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 2300 al nome di Zingone *Teresa* fu Francesco nubile, domiciliata in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zingone *Maria Teresa* ecc, come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 884,446 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25 e n. 937,211 di L. 35 a favore di Bava Vincenzo e *Maria* di Marziano minori, sotto la patria potestà del padre domiciliato

in Monteu da Po (Torino) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bava Vincenzo e *Giacinta Maria* di Marzano, minori ecc, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 977,428 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 635, ora convertita in quella 3.75-3.50 0[0 n. 219,195 di L. 476.25, 444 50, intestata a Castelli *Luisa* fu Domenico vedova di Giorgio *Pirandello*, domiciliata in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Castelli *Aloisa* fu Domenico vedova di *Perannelli* Giorgio, domiciliata in Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, s diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 607,165 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 125, al nome di Grosso Federico, Giambattista, *Concetta* ed *Eugenio*, fu Bernardo, minori, sotto l'amministrazione della madre Cassanello Cristina, di Angelo, domiciliati a Pietra Ligure (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grosso Federico, Giambattista, *Maria-Concessa-Francesca* ed *Angelo-Clemente-Eugenio*, fu Bernardo, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,087,031 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Giordano *Concetta* fu Francesco, nubile, domiciliata a Roma e n 1,115,570 di L. 350, al nome della stessa Giordano *Concetta*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giordano *Concessa* fu Francesco, nubile, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Lauria Giovanni fu Lorenzo ha denunziato lo smarrimento delle ricevute n. 772-773 e n. 17 stategli rilasciate dalla succursale della Banca d'Italia di Potenza, in data 4 giugno 1907 in seguito alla presentazione per conversione di 42 cartelle della rendita complessiva di L. 2,775 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, e 30 cartelle consolidato 4 0[0 di complessive L. 1,332 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Lauria Giovanni fu Lorenzo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Conti canonico Felice di Pietro, camerlengo della Cattedrale di Civita Castellana, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3791 ordinale, n. 38,842 di protocollo e n. 114,142[2] di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 3 marzo 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 25 del prestito pontificio 1860-64 quale ricevuta fu rilasciata al sacerdote Belloni Giuseppe.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Conti predetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Allemandi Costanzo di Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2458 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Cuneo, in data 14 giugno 1907, in seguito alla presentazione di tre cartelle della rendita complessiva di L. 25 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Allemandi Costanzo di Giovanni i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Genduso Gaetano fu Alessandro, delegato di pubblica sicurezza, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 201 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Catania, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Genduso Gaetano fu Alessandro il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Bisleri Antonio di Girolamo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 72 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Benevento in data 20 febbraio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di due certificati della rendita complessiva di L. 330, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sinor Bisleri Antonio di Girolamo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Brondi Raul di Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 156 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Ferrara, in data 1° marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Brondi Raul di Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.94 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 22 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 22 al giorno 28 luglio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati **negoziati a contanti** nelle varie Borse del Regno, **determinata d' accordo fra il** Ministero d'agricoltura, **industria e commercio e il Ministero** del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 luglio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101 89 81	100 01 81	101 69 37
3 1/2 % *netto* .	100.93 23	99 18 23	100.74 21
3 % *lordo*	69 95 —	68.75 —	69.21 88

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorsi generali a cattedre di scuole secondarie

Concorso a cattedre di lettere latine e greche nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di lettere latine e greche nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento delle lettere latine e greche nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, la quale potrà richiedere che interamente o in parte sia svolto in latino, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme, che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro

1 RAVA.

Concorso a cattedre di storia e geografia nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di storia e geografia nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero della istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142,

a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero della istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di storia e geografia nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di matematica nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di matematica nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'articolo 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi esclusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatili e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa agli obblighi d'orario e alla riunione d'insegnamenti, seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1605), che abiliti all'insegnamento del francese nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che

vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, olre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi eclusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoti, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa gli obblighi d'orario e la riunione d'insegnamenti seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v., e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento, approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di pedagogia e morale nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separa-

tamento dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non compreso nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Perugia, Roma, Torino. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 4 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre prossimo venturo e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 19 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 20 posti di ruolo di insegnante di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d' abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma,

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e questo possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso e il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina le vincitrici del concorso dovranno rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla accedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento della calligrafia nelle scuole normali;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e

per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione; esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1200; ma coloro le quali fossero già ordinarie nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di lingua italiana nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 15 posti di ruolo d'insegnante di lingua italiana nelle scuole complementari governative

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta e l essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141 e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un'ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritatò complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a

quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dall'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905) che abiliti all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e degli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di adottarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali

fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 6 posti di ruolo di insegnante di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° l'attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell' art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell' istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati saparatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il conc[illegible] il nome della concorrente.

[illegible]

concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l' abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA

1

[illegible]

nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal

regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di matematica nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, o sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dall'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste, possibilmente, in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli o documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto tenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma, e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso, si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 8 posti di ruolo d'insegnante di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio go-

vernativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d' abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti. Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta sarà considerati nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 10 maggio 1907, n. 2878, con il quale i capi della Corte d'appello di Parma propongono che sia aperto un concorso in quel distretto per n. 8 posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, 1, 2, 3, 6 e 7 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso ad otto posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte d'appello di Parma.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del giorno 4 settembre 1907 al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte d'appello di Parma e corredata dei documenti legali da cui risulti:

1° avere compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale e di scuola tecnica in un istituto Regio o pareggiato;

5° essere di moralità e di condotta sotto ogni aspetto incensurabile;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non

si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificati col R. decreto 1º dicembre 1889, n. 6509;

7º non essere in istato di interdizione, d' inabilitazione o di fallimento.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto ed orale secondo le norme fissate dal regolamento suaccennato.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 novembre 1907 presso la Corte d'appello di Parma e quelle orali nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, 13 luglio 1907.

Pel ministro
COCUCCI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La lotta per le lingue ufficiali da usarsi nei due regni dell'Impero austro-ungarico si acuisce.

I giornali viennesi dicono che finora nessuna deliberazione è stata presa in Austria. Una proposta compilata dalla Commissione dei nove dell'Unione parlamentare tedesco-nazionale, tendente a far proclamare la lingua tedesca quale lingua ufficiale della Camera, non potè essere ancora presentata, perchè i cristiano-sociali esitano a firmarla, adducendo obiezioni di vario genere.

A Zagabria invece si protesta energicamente per essersi proclamata a Budapest la lingua ungherese quale sola ufficiale nel Regno magiaro-croato.

La stampa croata è addirittura furibonda e pubblica una deliberazione presa dal Consiglio municipale di Sesvete, con la quale quel Consiglio elesse un Comitato ristretto con l'incarico di compilare un memoriale diretto al Re per protestare appunto contro la fatta proclamazione.

Un'altra deliberazione di quel Consiglio stabilisce che le imposte riscosse non debbano essere versate alla cassa dello Stato, ma collocate a frutto finchè non sarà data soddisfazione per la violazione delle leggi sul compromesso.

Gl'interessi di questi depositi dovranno servire a combattere l'attività della lega nazionale ungherese « Julian ». Un'altra deliberazione protesta contro la nomina di Rakodczay a bano.

***

Notizie dalla penisola balcanica assicurano una recrudescenza di lotte fra le varie nazionalità della Macedonia.

Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli che le truppe turche circondarono una banda bulgara in cammino da Keprulu per Perlepè (vilayet di Monastir) ed uccisero 73 insorti, fra cui il noto capobanda Pietro Aceff e tre serbi. Le truppe ebbero cinque morti ed undici feriti.

Notizie da Sofia recano che 20 soldati disertarono dirigendosi a Kustendj, ove si trova il deposito generale dell'arredamento dei Comitati bulgari.

Alcune bande bulgare, 200 uomini complessivamente, hanno attaccato il villaggio serbo di Micodin. Una banda serba, appena informata di ciò, si è recata in soccorso degli abitanti del villaggio. Ne è avvenuto un conflitto durato 16 ore. I serbi sono stati respinti. I bulgari sono così riusciti a penetrare nel villaggio, del quale hanno incendiato nove case. Due contadini ed una donna sono rimasti uccisi.

***

La squadra asiatica degli Stati Uniti non andrà più nelle acque giapponesi.

La notizia – che ha sollevato alquanto gli animi degli americani e giapponesi, che vedevano in quest' invio una manovra diplomatica – è mandata da Washington al *Daily News*.

Il dipartimento della marina – così la notizia – pubblica oggi una nota la quale dice che le corazzate *Virginia*, *Colorado*, *Cincinnati* e *Maryland*, che compongono la squadra delle corazzate della flotta asiatica, hanno ricevuto l'ordine di riunirsi alle Filippine invece che recarsi nelle acque giapponesi come si era loro ordinato precedentemente.

***

Come si prevedeva, viene smentita ufficialmente la notizia della evasione del caid Mac Lean. Egli è sempre prigioniero di Er Raisuli e questi si arma per far fronte alle truppe del Governo. In proposito il corrispondente del *Times* a Tangeri assicura di possedere una lettera di Mac Lean, nella quale questi informa che Raisuli riceve spesso delle casse di cartucce che gli sono spedite dai suoi agenti in Tangeri.

***

Corre poi voce a Tangeri che Er Raisuli abbia fatto cessare ogni comunicazione tra il caid Mac Lean ed il mondo esterno.

Notizie più precise ce le fornisce un telegramma da Tangeri all'*Echo de Paris*, secondo il quale egli avrebbe scritto una lettera alla sua famiglia, avvisando di essere a poca distanza dal campo di Er Raisuli sul territorio di Zaouia Youstlidi, il cui Marabout è venerato in tutta la regione.

La sua tenda è sempre circondata dalle genti delle tribù indigene che montano la guardia ad alcuni metri dai partigiani di Er Raisuli, ridotti alla inazione dalla santità del luogo.

Mac Lean dice di non mancare di nulla, ma è esasperato di non conoscere le intenzioni del Governo marocchino a suo riguardo.

***

Seguitano a Seoul i disordini per l'abdicazione dello imperatore.

Le truppe giapponesi hanno dovuto intervenire occupando la città.

Il generale Kasegawa ha fatto collocare due mitragliatrici sulla piazza del palazzo Reale. Essendo le truppe evidentemente impotenti ad assicurare il mantenimento dell'ordine, da Simonasaki verranno inviati rinforzi.

Il furore della folla è diretto soltanto contro i giapponesi. Gli altri cittadini esteri non corrono alcun pericolo.

Il gabinetto coreano ha notificato ufficialmente al Governo giapponese l'abdicazione dell'Imperatore Yi-Hievung e l'avvenimento al trono del principe imperiale.

Il nuovo Imperatore abiterà nel palazzo del nord a Ping-Kyang.

Ecco il testo del proclama emanato dall'ex Imperatore prima di abdicare:

« Noi ci troviamo da 44 anni sul trono che ci hanno trasmesso i nostri antenati; abbiamo passato molte traversie e non abbiamo potuto compiere i nostri desiderî. I ministri sono spesso inadatti alla direzione degli affari; d'altra parte gli avvenimenti presenti son tali da far ritenere che il buon funzionamento dello Stato sia più che mai in pericolo. Noi ci sentiamo come esposti ai numerosi rischi che minacciano colui che cammina sul ghiaccio. Per fortuna abbiamo un figlio che la natura ha dotato di eccellenti qualità; un figlio assolutamente degno di essere incaricato di preparare lo sviluppo del paese. Noi gli trasmettiamo il potere; e avvisiamo col proclama presente che al momento che lo reputeremo opportuno, affideremo gli affari dello Stato al principe imperiale il quale agirà come semplice rappresentante ».

Siccome il marchese Ito si è offerto di proteggere i consolati esteri, il console d'America gli ha dichiarato che per la protezione degli americani egli si rimetteva alla sua discrezione, ignorando quali pericoli potessero presentarsi in seguito all'atteggiamento della folla. Si crede possibile - data l'ubicazione del consolato americano presso il palazzo imperiale - che l'ex-imperatore vi si rifugi di notte.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Notizie dalle Provincie e dalle Colonie recano che dovunque con manifestazioni pubbliche venne celebrato l'altro ieri l'onomastico di S. M. la Regina Margherita.

Numerosi telegrammi furono inviati all' Augusta Signora.

∴ Da Roma telegrafarono S. E. il presidente del Senato il sindaco, il presidente del Consiglio provinciale, il prefetto ed altre autorità e presidenze di Istituti.

Al telegramma del sindaco giungeva la seguente risposta:

« Stupinigi, 20 luglio 1907.

« On. sindaco — Roma.

« Ringrazio di cuore la cittadinanza di Roma degli affettuosi carissimi saluti e sono grata a lei che con parola tanto gentile ne interpretava il pensiero.

« *Margherita* ».

Per il 29 luglio. — La presidenza del circolo « Vittorio Emanuele II » di Roma invita le Associazioni cittadine, gli Istituti, i ricreatorî e le altre corporazioni a far intervenire un loro rappresentante alla riunione che sarà tenuta martedì prossimo, alle ore 21, presso la sede della Fratellanza militare « Umberto I » per la solenne commemorazione da farsi nella ricorrenza luttuosa della di lui tragica morte.

Domande per il servizio telefonico. — In seguito all'avvenuto riscatto dei telefoni, giungono al Ministero delle poste e dei telegrafi infinite domande per conferimento d'impieghi, domande che si fondano sul presupposto che debba procedersi ad un notevole aumento di personale.

Il Ministero avverte invece, per opportuna notizia, che non occorre per ora reclutare nuovi impiegati o telefonisti, perchè il personale direttivo ed esecutivo già al servizio della Società, insieme con quello dello Stato, è attualmente più che sufficiente, e per le necessità avvenire si provvederà secondo le disposizioni della legge.

Pertanto è opportuno si sappia che il Ministero non può accettare ulteriori domande di conferimento d'impiego nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

Pellegrinaggi patriottici. — Ieri è giunto alla Maddalena il piroscafo *Campania* coi pellegrinaggi lombardo, piemontese, ligure e toscano, diretti a Caprera.

Le autorità ricevettero allo sbarco i pellegrini e li accompagnarono alla tomba di Garibaldi.

Lo sbarco venne eseguito con trasporti militari.

Trovavansi al ricevimento il contrammiraglio Bianco, il capo dello stato maggiore, Magliano, il comandante Girosi, il sindaco della Maddalena, Alibertini, colla Giunta comunale e il Comitato locale pel centenario della nascita di Garibaldi.

I pellegrini, in numero di 1600, con molte bandiere, due musiche e varie corone, si diressero a Caprera al suono di inni patriottici eseguiti dalle musiche delle Società Maurizio Quadrio e Stella d'Italia.

A nome della famiglia Garibaldi il pellegrinaggio venne ricevuto a Caprera da Ricciotti, da Francesca e Clelia.

I pellegrini sfilarono davanti alla tomba deponendovi fiori e corone.

Il municipio della Maddalena offrì, poscia, un rinfresco al Comitato nel teatro Verdi.

Il *Campania*, con a bordo il pellegrinaggio, ripartì alle 7.40 per Livorno e Genova.

⁂ Il Comitato organizzatore del pellegrinaggio studentesco all'isola di Caprera, visto il numero rilevante di adesioni già raccolte, ha stabilito di limitare a un numero, che sarà quanto prima fissato, le tessere di partecipazione alla festa patriottica

Ogni richiesta deve esser fatta alla presidenza dell'Associazione universitaria parmense.

Camera di commercio. — La Camera di commercio di Roma si è riunita in ordinaria assemblea l'altro ieri sotto la presidenza del comm. Tittoni. Data comunicazione di varie pratiche, dalla presidenza, la riunione approvò un ordine del giorno di plauso alla legge sul riposo festivo nonchè alcuni ruoli di sovrimposta commerciale di Roma e Provincia ed altre deliberazioni di secondaria importanza.

La grande Esposizione del 1911 a Torino. — A celebrare nel 1911 il cinquantesimo anniversario della proclamazione dell'Unità italiana e di Roma capitale del nuovo Regno la patriottica Torino, come è noto, terrà una Mostra internazionale delle industrie e del lavoro.

La prima idea della patriottica celebrazione e della Mostra veniva lanciata a Torino sul finire dello scorso gennaio, e già, in meno di sei mesi, l'ardita iniziativa ha percorso un superbo cammino.

Posta l'intrapresa sotto l'alto patronato di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, si sono costituiti il Comitato generale sotto la presidenza del sindaco di Torino senatore Secondo Frola e la Commissione esecutiva sotto la presidenza dell'on. Tommaso Villa, si è già raccolto con pubblica sottoscrizione circa un milione e mezzo di lire e si può *già* contare di ottenere almeno quattro milioni da altri concorsi e cespiti assolutamente sicuri.

Le grandi linee dell'Esposizione sono fin d'ora tracciate in un progetto di regolamento generale, che comprende sedici divisioni in cui troveranno posto tutti i prodotti del lavoro umano, tutte le espressioni della vita economica e civile.

La Mostra sorgerà nel parco del Valentino, dove appunto trionfarono le splendide Mostre che la precedettero negli anni 1884, 1898 e 1902. Vennero già allestiti nove diversi progetti di massima, alcuno dei quali comprende tanti edifizi per quasi 200,000 mq. di area coperta, spingendosi sulla destra sponda del Po e utilizzandola insieme con qualche lembo dei pittoreschi colli che ivi s'innalzano a graziosissimo sfondo e verde scenario del Valentino. L'Esposizione sorgerà, si può dire, a cavaliere del vecchio Eridano, ed avrà così un carattere spiccatissimo di originalità e di felice audacia.

Beneficenza. — Il cav. Carlo Messina ha disposto, morendo, un legato di mille lire a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Fenomeni tellurici. — Il padre Stiattesi dell'osservatorio di Quarto (Firenze) ha comunicato, mediante l'*Agenzia Stefani*, in data 20 corrente:

« Dalle 14.55 fino alle 16 6 è stato segnalato un terremoto avvenuto a 4850 km. dall'osservatorio ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di luglio reca:

La mietitura è a buon punto ed in molti luoghi è incominciata la trebbiatura del frumento; il prodotto annunciasi finora scarso in Sardegna, medio in Sicilia e nella regione meridionale mediterranea, generalmente superiore al medio altrove.

Le pioggie riuscirono assai propizie ai granturchi ed alle altre colture erbacee in qualche luogo della Lombardia, nel Veneto e in quel di Bologna; nel resto dell'Italia settentrionale e centrale è molto sentito il difetto di umidità. La vite persevera in ottime condizioni e lo stesso può dirsi in complesso dell'olivo.

Ad eccezione della penisola salentina, altrove abbondano ovunque e frutta.

Movimento commerciale. — Il 20 corr. vennero caricati a Genova 1216 carri, di cui 584 di carbone pel commercio; a Venezia 317 di cui 95 di carbone pel commercio; e a Savona 307, di cui 185 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Vesuvio* è partita da Airen per Chemulpo. L'*Archimede* da Cefalonia per Napoli. La *Emanuele Filiberto* è partita da Mersine ed è giunta a Beiruth. La *M. Colonna* è partita da Zanzibar per Mombasa. L'*Euro*, *Lampo*, *Dardo*, *Strale* sono giunte a Patrasso.

Marina mercantile. — L'*Ischia* della N. G. I. è giunto a Montevideo il 18 corr. Da Capo Spartel ha proseguito per Genova il *Centro America* della Veloce. Il *Cordova* del Lloyd italiano ha proseguito da Las Palmas per Genova. L'*Indiana* del Lloyd italiano è partito da Genova per Buenos Aires. Da Barcellona ha transitato per Genova il *Centro America*.

ESTERO.

Richiesta di materiale da costruzione a Barcellona. — Dopo lunghi studi, le autorità municipali di Barcellona hanno deliberato numerosi lavori per il miglioramento della città. Questi consisteranno principalmente nel demolire le case vecchie poste nei quartieri assai popolari e di far sorgere ai loro posti dei nuovi *boulevards*. Sperasi che i lavori cominceranno prima della stagione invernale 1907, e le richieste per materiale da costruzione saranno assai numerose.

I raccolti dei cereali in Russia. — Informazioni ufficiose giunte a Pietroburgo dalle varie provincie dell'Impero, il raccolto dei cereali si prevede buono nella Russia europea, discreto nei governi del sud-ovest, poco soddisfacente nella Bessarabia, nel Governo di Kerson e nei Governi della Piccola Russia.

Nei distretti centrali, in parte della Polonia, nelle regioni del Volga e in parte anche del territorio del Don si prevedono buoni raccolti.

Si prevede un raccolto medio nei Governi del nord-ovest, e poco soddisfacente nella Volinia e nella Podolia.

Nuove comunicazioni telegrafiche. — Nelle Indie occidentali è stato testè posato un nuovo cavo telegrafico che congiunge l'isola di Santa Lucia con la Dominica. Questo nuovo cavo sostituisce quelli della Martinica-Dominica e di Santa Lucia-Martinica che erano interrotti fino dal 1902.

L'isola di Tabago è stata congiunta con le isole Trinidad a mezzo del telegrafo senza fili.

Nell'Indo Cina il Governo francese ha aperto una nuova linea telegrafica destinata a collegare l'Indo Cina e il Siam fra Bassac e Oubone.

La *Commercial Cable Company* ha incaricato la *India Rubber Guttapercha and Telegraph Work C.° Limited* di Londra della costruzione di un cavo sottomarino da posarsi fra New York e Avana e che sarà aperto all'esercizio nel prossimo settembre. Esso avrà una lunghezza di circa 1400 miglia.

La ferrovia dell'Amur. — Sono ora terminati i lavori topografici nella parte orizzontale della ferrovia dell'Amur lungo la pianura di Nuonkaka, a partire dal villaggio di Reinowa fino al fiume Seja. Questo tracciato è stato riconosciuto come il più conveniente dal punto di vista della costruzione, ma sembra inadatto dal punto di vista della colonizzazione. Si propone un altro tracciato, che seguirebbe la riva destra del Seja sino a Silindja, ma la decisione definitiva spetta al Ministero delle vie e comunicazioni. Per la regione interessata partirono già emigranti in gran numero.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SEOUL, 19 (Ritardato nella trasmissione). — Parte delle truppe coreane si sono ammutinate. Esse sono fuggite dalla caserma senza i loro ufficiali, hanno attaccato il posto di polizia, hanno percorso le vie principali ed hanno sparato parecchie volte. Poi si sono disperse.

Gli ammutinati hanno attaccato i giapponesi che incontravano. Il popolo armato di sassi e di bastoni si è unito alle truppe.

I giapponesi si sono rifugiati nei loro quartieri.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale. Si assicura che 7 giapponesi e 4 coreani sono stati uccisi.

Sono state domandate truppe per rinforzare la polizia che ricerca gli ammutinati. Pattuglie percorrono la città.

Al cadere della notte un uragano violentissimo ha disperso la folla.

La circolazione nelle vie è arrestata. Le botteghe giapponesi sono sorvegliate.

Secondo il rapporto della polizia il numero dei giapponesi uccisi o feriti è di 25 Il rapporto ufficiale imputa la responsabilità dei disordini ai soldati coreani che gli ufficiali non potevano contenere.

L'Imperatore ha inviato il ministro della giustizia a fare le scuse al marchese Ito, sul quale conta per impedire nuovi disordini. Il marchese Ito ha ordinato al generale Kasegawa di prendere militarmente possesso della città.

Sono state messe truppe a disposizione dei consolati.

SEOUL, 19. — L'ordine è stato ristabilito nella serata.

Il marchese Ito ha fatto proclamare lo stato d'assedio.

SEOUL, 20. — I rivoltosi hanno circondato nel pomeriggio la residenza del primo ministro. Per disperdere i ribelli è occorso l'intervento della polizia giapponese, coadiuvata dall'artiglieria.

Il Primo ministro si è rifugiato nel palazzo imperiale; gli altri ministri si sono rifugiati nella residenza giapponese. Si ode per le vie un vivo scambio di fucilate. È probabile che la polizia giapponese si batta con le truppe coreane,

SEOUL, 20. — Le truppe giapponesi hanno occupato il palazzo imperiale.

Nei circoli ufficiali si spiega tale occupazione dicendo che il marchese Ito aveva stamane ricevuto avviso di un complotto ordito dall'ex-Imperatore che avrebbe dato segretamente ordine alla guardia imperiale di penetrare a mezzanotte al palazzo e massacrare tutti i ministri responsabili della sua abdicazione.

SEOUL, 20. — Su domanda del marchese Ito e dei funzionari giapponesi stamane alle ore 10 ha avuto luogo la cerimonia dell'assunzione al trono del principe ereditario coll'intervento degli ufficiali dell'esercito e di numerosi consoli generali che poscia sono stati ricevuti in udienza del nuovo Imperatore. La cerimonia è terminata alle ore 4,30 pomeridiane.

L'ex-Imperatore si è accomiatato dai ministri.

Le truppe giapponesi al comando del generale Hasagana occupano tuttora il palazzo imperiale.

Stamane è giunto un reggimento da Ping-Kyang.

BELGRADO, 20. — La sessione della Scupstina è stata chiusa con decreto reale.

BERNA, 20. — Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie federali ha approvato la proposta della direzione generale per la costruzione della seconda galleria del *tunnel* del Sempione.

La direzione generale deve ora preparare il progetto che sarà, insieme alla domanda del credito necessario, presentato al Consiglio federale ed all'Assemblea federale.

PARIGI, 20. — Il deputato Maujean è stato nominato sottosegretario di Stato per l'interno in sostituzione del deputato Sarraut, dimissionario.

BERNA, 20. — Secondo il progetto della direzione generale delle ferrovie federali le spese di costruzione della seconda galleria del *tunnel* del Sempione ammonterebbero a 34,600,000 franchi.

La costruzione sarebbe terminata nello spazio di sette anni. La seconda galleria potrebbe essere aperta al traffico nel 1915.

VIENNA, 20. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione del progetto per l'esercizio provvisorio.

Pittoni, socialista italiano, dichiara che gli italiani insistono sulla necessità di istituire una Università italiana a Trieste e domandano intanto il ristabilimento del Collegio giuridico di Trieste e il riconoscimento dei diplomi conseguiti nelle Università d'Italia.

L'oratore riconosce che le autorità di Trieste tengono da qualche tempo un atteggiamento più liberale rispetto agli italiani. Protesta contro la proibizione delle feste commemorative di Garibaldi: accenna alla visita del barone di Aehrenthal in Italia, ove ricevette una accoglienza improntata alla massima cordialità. Dice infine che, se si vuole che ciò avvenga anche per l'avvenire, non bisogna trattare gli italiani in Austria come si è fatto finora.

TOKIO, 20. — Un telegramma da Seoul annunzia che una folla composta di parecchie migliaia di persone ha assalito ed incendiato la residenza del primo ministro, Juang-yang, che era assente, essendosi recato al palazzo imperiale.

SALEM (Michigan), 20. — Un treno viaggiatori della linea Ohio-Detroit ha avuto uno scontro con un treno merci.

A mezzogiorno erano stati estratti dai rottami del treno ventidue cadaveri. Si teme che vi sieno altre dodici vittime. Numerosi viaggiatori sono rimasti feriti.

Dieci vagoni, su undici, che componevano il treno sono rimasti completamente distrutti.

Il treno trasportava ottocento viaggiatori.

L'AJA, 20. — La Conferenza della pace ha tenuto oggi una seduta plenaria sotto la presidenza del conte Nelidow. Vi assistevano giornalisti, moltissimi invitati e numerose signore.

È stato approvato, senza osservazioni, il processo verbale dell'ultima seduta.

Beaufort, presidente della Commissione delle petizioni e degli indirizzi, ha letto una relazione rilevando il gran numero di comunicazioni dirette alla Conferenza, alcune delle quali considerano la Conferenza come se avesse l'ufficio di grande giustiziera dei governi e dei popoli, di dispensatrice suprema del diritto e della giustizia. Altre ritengono che la Conferenza costituisca un tribunale internazionale superiore chiamato a giudicare dei conflitti tra le nazioni ed i governi.

Beaufort osserva che la conferenza è riunita per studiare e stabilire i principî del diritto internazionale e non per controllarne l'applicazione alla politica internazionale.

Nelidow ringrazia gli autori degli indirizzi e delle petizioni per l'interesse che prendono alla conferenza.

Rénault quindi, in nome della terza Commissione, ha letto la relazione sull'adattamento dei principî della Convenzione di Ginevra del 1864, riveduta nel 1906, alla guerra marittima, ed ha letto la nuova Convenzione articolo per articolo.

I primi delegati della Turchia e della Persia all'art. 5° hanno rinnovato le riserve fatte nelle sedute della Commissione circa la sostituzione della Croce rossa con la Mezzaluna da parte della Turchia e col Leone ed il Sole rosso da parte della Persia.

Carlin, delegato svizzero, ha rinnovato pure la riserva che la Convenzione di Ginevra del 1906 non si metta affatto in discussione ed ha chiesto che le riserve dei delegati turco e persiano lascino intatta la questione degli emblemi dei servizi ospitalieri come è regolata dalla Convenzione del 1864 e del 1906 per la guerra di mare.

Satow, delegato inglese, Porter, delegato degli Stati Uniti, e Merey, delegato austro-ungarico, accettano la domanda della Turchia e della Persia.

All'articolo sesto Fry, delegato inglese ha ricordato che l'Inghilterra firmò la Convenzione di Ginevra del 1906, con riserva perchè un atto legislativo era necessario per darle seguito. Ora gli articoli 6 e 21 della presente Convenzione si trovano nello stesso caso. Perciò la Delegazione inglese li ha riservati temporaneamente.

Rénault ha continuato la lettura degli articoli della Convenzione.

Terminata la lettura si è passato alla votazione per ordine alfabetico dei paesi.

La Convenzione è approvata all'unanimità.

Nelidow ha ringraziato la Conferenza, Rénault, la terza Commissione ed il suo presidente, conte Tornielli

Nelidow ha poi annunciato che Gotffriar Nippold di Berna raccomanda alla Conferenza la creazione all'Aja di una scuola centrale di diritto internazionale che servirebbe a diffondere le sane nozioni di questa scienza. Nelidow ha espresso la sua simpatia per tale suggerimento. Tale scuola renderebbe grandi servigi alla causa che tutti i membri della Conferenza sostengono. Ha aggiunto che spera che l'idea troverà un donatore generoso come Carnegie.

Nelidow infine ha proposto di formare un Comitato generale per la redazione dell'atto generale della Conferenza. Il Comitato è composto dei presidenti, dei relatori e dei segretari delle Commissioni e della Sottocommissioni ai quali vengono aggiunti otto delegati, tra cui l'on. Fusinato, delegato italiano, ed il presidente e il vicepresidente della Conferenza.

La seduta è stata indi tolta.

SEOUL, 20. — Un rapporto ufficiale pubblicato stamane dice che dieci giapponesi furono uccisi e trenta feriti durante i disordini di ieri. Il numero dei coreani morti o feriti non è indicato.

I rivoltosi che hanno tentato oggi di massacrare i ministri erano circa duemila. Essi, dopo aver assistito ad alcuni discorsi pronunziati nel tempio del Cielo, si recarono a saccheggiare ed incendiare le abitazioni del primo ministro e degli altri ministri.

Alla residenza del ministro della guerra le guardie giapponesi respinsero i rivoltosi, uccidendone o ferendone gran numero.

SEOUL, 20. — Un proclama pubblicato alle 5 invita tutti gli abitanti a non uscire dalle loro case.

CETTIGNE, 21. — L'ammiraglio austro-ungarico Montecuccoli è stato ricevuto solennemente in udienza dal principe Nicola e

dalla principessa Milena, ha fatto quindi visita ai principi ereditaria e al principe ed alla principessa Mirko ed ha lasciato la carta da visita ai membri del Governo.

Iersera vi è stato un pranzo di gala a Corte, con l'intervento del principe, della principessa, dell'ammiraglio Montecuccoli, del ministro d'Austria-Ungheria col personale della legazione e degli alti dignitari.

VIENNA, 21. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli: Le truppe turche circondarono una banda bulgara in cammino da Keprulu per Perlepè (*vilayet* di Monastir) ed uccisero settantatre insorti, fra cui il noto capobanda Pietro Aceff e tre serbi. Le truppe ebbero cinque morti ed undici feriti.

PIETROBURGO, 21. — I disordini agrari aumentano nel Governo di Podolia.

Avvengono frequenti conflitti fra i contadini e la polizia.

COPENAGHEN, 21. — Il Re, il principe Harald, il presidente del Consiglio, Christensen, e quaranta membri del Parlamento, sono partiti nel pomeriggio per le isole Far-Oer (Islanda), a bordo dei vapori *Birma* e *Atlante*, scortati dall'incrociatore danese *Geyser*.

Numerosa folla ha salutato il Re al momento della partenza.

SALEM (Michigan), 21. — Ventinove cadaveri sono stati estratti dalle macerie del treno scontratosi ieri col treno merci.

Vi sono numerosi feriti. I morti sono da trentacinque a quaranta.

SEOUL, 22. — Essendosi verificato un leggero miglioramento nella situazione, il generale Hasegawa ha fatto ritirare una delle mitragliatrici collocate sulla piazza del palazzo imperiale.

Agitatori civili arringano la folla e proclamano la necessità della ribellione delle truppe coreane.

Il marchese Ito si rifiuta di ordinare lo stato d'assedio.

L'Imperatore ha emanato il suo primo editto, ordinando la punizione dei membri della delegazione coreana che si è recata all'Aja.

TOKIO, 22. — Le ultime notizie da Seoul segnalano una relativa calma in città, ma l'arrivo di un numero considerevole di abitanti dalle Provincie provoca una certa agitazione. Si temono disordini da un momento all'altro.

L'Imperatore riceverà probabilmente in udienza mercoledì prossimo il marchese Ito, che gli esporrà la parte che il Giappone prenderà in avvenire negli affari della Corea.

NEW-YORK, 22. — Telegrafano da San Francisco (California): Si segnalano nuovi disordini in occasione dello sciopero del personale delle tramvie.

Quattro persone sarebbero ferite.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 21 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.55
Umidità relativa a mezzodì	50.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28 8.
	minimo 17.9.
Pioggia in 24 ore	—

21 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sull'Inghilterra, minima di 750 sul golfo di Riga.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 1 mm; temperatura poco variata; temporali sul Veneto.

Barometro: minimo a 759 al nord-ovest e versante Adriatico, massimo a 761 sul basso Tirreno.

Probabilità: venti deboli e moderati tra nord e levante; cielo vario al nord con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	23 8	21 2
Genova	coperto	calmo	25 5	19 2
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	1/2 coperto	—	29 1	18 3
Torino	sereno	—	28 0	20 0
Alessandria	1/4 coperto	—	29 1	18 6
Novara	sereno	—	31 0	18 8
Domodossola	1/4 coperto	—	30 0	12 9
Pavia	1/4 coperto	—	32 7	17 4
Milano	1/4 coperto	—	32 8	19 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	29 7	16 7
Bergamo	coperto	—	28 0	18 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	3/4 coperto	—	31 5	20 8
Mantova	3/4 coperto	—	31 0	19 8
Verona	coperto	—	31 8	21 7
Belluno	3/4 coperto	—	28 1	18 0
Udine	sereno	—	28 7	18 1
Treviso	sereno	—	31 0	18 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 5	19 4
Padova	1/4 coperto	—	28 2	18 8
Rovigo	coperto	—	31 3	19 5
Piacenza	1/2 coperto	—	29 8	18 9
Parma	coperto	—	31 9	21 1
Reggio Emilia	coperto	—	30 0	18 6
Modena	3/4 coperto	—	30 1	20 2
Ferrara	1/2 coperto	—	30 3	19 9
Bologna	3/4 coperto	—	29 7	21 8
Ravenna	1/2 coperto	—	29 6	20 0
Forlì	3/4 coperto	—	31 8	21 8
Pesaro	sereno	calmo	28 7	20 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 0	23 0
Urbino	1/4 coperto	—	29 1	19 1
Macerata	sereno	—	31 8	21 4
Ascoli Piceno	sereno	—	31 0	20 0
Perugia	sereno	—	30 1	17 9
Camerino	1/4 coperto	—	28 0	20 5
Lucca	1/2 coperto	—	27 2	17 1
Pisa	sereno	—	27 6	16 8
Livorno	1/2 coperto	calmo	28 4	19 0
Firenze	sereno	—	30 1	17 4
Arezzo	sereno	—	30 8	16 6
Siena	sereno	—	28 7	18 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	29 9	17 9
Teramo	sereno	—	32 2	19 0
Chieti	sereno	—	27 3	21 0
Aquila	sereno	—	26 7	15 3
Agnone	sereno	—	26 0	14 9
Foggia	sereno	—	32 0	18 8
Bari	sereno	calmo	27 5	20 0
Lecce	1/4 coperto	—	33 5	21 0
Caserta	sereno	—	29 5	18 8
Napoli	3/4 coperto	calmo	27 2	20 2
Benevento	sereno	—	30 0	16 1
Avellino	sereno	—	25 8	10 5
Caggiano	sereno	—	27 2	15 0
Potenza	sereno	—	26 0	15 6
Cosenza	sereno	—	32 2	19 6
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 1	14 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	24 7	20 9
Palermo	sereno	calmo	28 3	16 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	31 3	14 1
Messina	1/4 coperto	calmo	29 0	21 4
Catania	sereno	legg. mosso	29 5	20 2
Siracusa	sereno	legg. mosso	26 7	20 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 0	18 0
Sassari	sereno	—	29 0	19 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.